CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA Anno scolastico 2021-2022

Per garantire imparzialità e trasparenza delle procedure legate agli scrutini finali, il Collegio dei docenti delibera i seguenti criteri per l'ammissione/non ammissione degli alunni alla classe successiva (art. 3 D.lgs 62/2017 e l'O.M. 172/2020).

RIFERIMENTI NORMATIVI

D.lgs 62/2017

DM 741/2017

DM 742/2017

CM 1865/2017

O.M. 172/2020 e Linee Guida

Nota del M.I. n.1934 del 26 ottobre 2020

O.M. 52/2021

O.M. 64/2022

Regolamento per la Didattica Digitale Integrata di Istituto

L'ammissione o non ammissione alla classe successiva viene deliberata in sede collegiale da tutti gli insegnanti contitolari con adequata motivazione.

SCUOLA PRIMARIA

L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe della scuola I grado, è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

L'alunno/a viene ammesso/a alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuito un giudizio *in via di prima acquisizione* in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.

Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, i docenti della classe, in sede di scrutinio finale, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva. Tale decisione è assunta all'unanimità.

Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

Il team docenti deve valutare preliminarmente il processo di maturazione di ciascun alunno nell'apprendimento considerandone la situazione di partenza, tenendo conto in particolare:

- di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà nell'acquisizione di conoscenze e abilità:
- dell'andamento nel corso dell'anno, valutando la costanza dell'impegno e dello sforzo nell'affrontare il lavoro a scuola e a casa;
- le risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti (attività semplificate, attività di recupero, ricorso ad interrogazioni programmate anche come recupero di prove scritte, tutoraggio, coinvolgimento in attività extracurricolari individualizzate....):
- l'assunzione di comportamenti responsabili verso gli impegni scolastici;
- il miglioramento rispetto alla situazione di partenza.

<u>La non ammissione si concepisce solo in casi eccezionali</u> e deve essere comprovata da specifica motivazione tale da consentire di attivare/riattivare un processo di apprendimento più positivo con tempi più lunghi o più adeguati ai ritmi individuali

Si considerano casi di eccezionale gravità quelli in cui si registrino contemporaneamente le sequenti condizioni:

- assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi (letto-scrittura, calcolo,...);
- mancati processi di miglioramento cognitivo, pur in presenza di documentati percorsi individualizzati (attività semplificate, attività di recupero, ricorso ad interrogazioni programmate anche come recupero di prove scritte, tutoraggio, coinvolgimento in attività extracurricolari individualizzate...):
- gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di documentati stimoli individualizzati e interventi personalizzati di recupero svolti nel corso di tutto l'anno scolastico (attività semplificate, attività di recupero, ricorso ad interrogazioni programmate anche come recupero di prove scritte,...), relativamente agli indicatori del comportamento che attengono alla partecipazione, alla responsabilità, all'impegno.

I criteri sopra indicati sono sempre da correlare al profilo/peculiarità di ciascun alunno. Devono inoltre essere contestualizzati con riferimento alla situazione determinata dalla situazione pandemica (frammentarietà/didattica digitale integrata,..) ed alla classe di appartenenza.

L'eventuale non ammissione, nei casi eccezionali di cui sopra, potrà essere presa in considerazione soprattutto negli anni di passaggio tra diversi segmenti formativi, laddove siano implicati passaggi cognitivi particolarmente impegnativi e che esigono precisi prerequisiti, in assenza dei quali il successivo processo di apprendimento potrebbe risultare compromesso (come ad es. dalla classe quinta primaria alla classe prima sec. I grado).

In ogni caso, <u>la non ammissione potrà essere deliberata esclusivamente a condizione che siano stati adottati documentati interventi di recupero, che i docenti contitolari/il consiglio di classe abbia adeguatamente seguito il caso nella sua evoluzione e abbia trasmesso tempestiva/chiara informazione alla famiglia/alunno il quale dovrà essere accuratamente preparato all'eventuale ingresso in una nuova classe</u>

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne-alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato) definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado(*Il monte ore annuale* è pari a 743 - non si devono superare i 43 giorni di assenza.

Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del Consiglio di classe.

Il Collegio dei Docenti delibera le deroghe al suddetto limite, di seguito riportate, purché la frequenza fornisca al Consiglio di Classe gli elementi utili per procedere alla valutazione.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il Consiglio di Classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera, conseguentemente, la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.

DEROGHE AL NUMERO DI ASSENZE PREVISTE PER CASI ECCEZIONALI, CERTI E DOCUMENTATI

Il Collegio dei docenti può derogare a questo limite qualora le assenze siano dovute:

- 1. gravi motivi di salute con esibizione di certificato medico (tra cui assenze per Covid 19 dovute a isolamento e/o quarantene):
- 2. documentati problemi per accertato disagio sociale caratterizzate dall'intervento dei servizi sociali, socio-sanitari,...
- 3. gravi problemi familiari debitamente certificati;
- 4. terapie e/o cure programmate;
- 5. per gli alunni stranieri, il rientro nella terra di origine per il rinnovo del permesso di soggiorno;
- 6. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

CRITERI DI AMMISSIONE / NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.

Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

In caso di delibera di non ammissione il voto dell'insegnante di religione cattolica, per chi si avvale dell'IRC, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale (Punto 2.7 del DPR 16 dicembre 1985, n.751 "Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche"). Analogamente avviene per il voto espresso dal docente per le attività alternative, per gli alunni che se ne sono avvalsi.

La "non ammissione" è prevista anche se si è incorsi nella sanzione di competenza del consiglio di istituto di esclusione dallo scrutinio finale o di non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (articolo 4, comma 6 e 9 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, come modificato dal DPR 21 novembre 2007, n. 235).

In sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente scolastico o da suo delegato, il consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10).

CRITERI PER L'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Il consiglio di classe deve valutare preliminarmente il processo di maturazione di ciascun alunno nell'apprendimento considerandone la situazione di partenza, tenendo conto in particolare:

- di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà nell'acquisizione di conoscenze e abilità;
- dell'andamento nel corso dell'anno, valutando:
 - ✓ la validità della frequenza corrispondente ad almeno ¾ del monte ore annuale, tenuto conto delle eventuali deroghe;
 - ✓ la costanza dell'impegno nell'affrontare il lavoro/impegni/consegne a scuola e a casa;
 - ✓ le risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti (attività semplificate, attività di recupero, ricorso adinterrogazioni programmate anche come recupero di prove scritte, tutoraggio tra pari, coinvolgimento in attività extracurricolari individualizzate...);
 - ✓ l'assunzione di comportamenti responsabili verso gli impegni scolastici;
 - ✓ il miglioramento rispetto alla situazione di partenza.

La non ammissione deve pertanto caratterizzarsi come condizione per attivare/riattivare un processo di apprendimento più positivo con tempi più lunghi o più adequati ai ritmi individuali.

Per formulare "la non ammissione alla classe successiva" il Consiglio di classe deve attentamente e scupolosamente considerare la concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) di eventuali competenze acquisite parzialmente.

Il Consiglio di classe, a maggioranza, può pertanto deliberare la non ammissione dell'alunno alla classe successiva o all'Esame di Stato qualora il quadro complessivo rivelasse carenze diffuse o mancanza delle competenze minime idonee alla prosecuzione nonostante siano stati attivati tutti i possibili interventi di recupero opportunamente documentati nel registro personale del docente e nei verbali di classe.

Nello specifico, in presenza di:

- numerose e gravi carenze che potrebbero compromettere un positivo e sereno prosieguo del percorso scolastico dell'alunno;
- numerose e gravi carenze che, nonostante documentati e tempestivi interventi di recupero e/osostegno, non siano state colmate:
- complessiva inadeguata maturazione nel processo di apprendimento dell'alunno, verificata dal mancato raggiungimento degli obiettivi educativo/didattici e dalla mancata acquisizione delle competenze previste dal percorso formativo.

In particolare, in presenza di:

- insufficienze lievi (voto 5) in metà o più discipline oggetto di valutazione curricolare:
- 2 insufficienze gravi (voto 4) accompagnate da 3 insufficienze lievi (voto 5);
- 4 o più insufficienze gravi (voto 4).

In presenza delle suddette situazioni valutative, il Consiglio di classe terrà conto, ai fini della decisione di non ammissione, anche delle sequenti condizioni specifiche.

- ✓ Situazioni/criticità specifiche legate alla situazione pandemica ed al contesto socio-culturale di riferimento
- ✓ Mancato miglioramento rispetto alle condizioni dell'anno precedente
- ✓ Scarsa attenzione e partecipazione a seguire le lezioni
- ✓ Mancato studio sistematico delle discipline
- ✓ Numero di ripetenze e possibile inserimento dell'alunna-o in percorsi di prevenzione della dispersione scolastica
- ✓ Implicazioni del numero di "non ammissioni alla classe successiva" sulla composizione/configurazione delle future classi di inserimento dell'alunna-o ripetente-i e analisi del futuro contesto di classe

I criteri sopra indicati sono sempre da correlare al profilo/peculiarità di ciascun alunno. Devono inoltre essere contestualizzati con riferimento alla situazione determinata dalla situazione pandemica (frammentarietà/didattica digitale integrata,..) ed alla classe di appartenenza.

pag. 4

CRITERI PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

L'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli d'apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di stato prevista dall'articolo 4 commi 6 e 9 bis del DPR n 249/1998:

Nell'a.s. 2020/2021 l'aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI **non è un requisito di ammissione.**

Criteri di ammissione

Inoltre, il Collegio docenti delibera i seguenti criteri ai fini dell'ammissione all'esame:

- progressi significativi compiuti dall'alunno rispetto alla situazione di partenza;
- atteggiamento collaborativo dell'alunno nei confronti delle opportunità di accompagnamento/recupero
- nel corso dell'anno scolastico;
- continuità dell'impegno nel lavoro a scuola e a casa, partecipazione e buona volontà;
- concreta possibilità di successivo recupero (anche autonomo) di eventuali competenze acquisite parzialmente.

Criteri di non ammissione

Il Collegio docenti delibera inoltre i seguenti criteri ai fini della non ammissione all'esame:

- numerose e gravi carenze che potrebbero compromettere un positivo e sereno prosieguo del percorso scolastico dell'alunno

Il Consiglio di classe a maggioranza delibera di non ammettere l'alunno/a all'esame qualora il quadro complessivo rivelasse carenze diffuse o mancanza delle competenze minime idonee alla prosecuzione.

In particolare, in presenza di:

- insufficienze lievi (voto 5) in metà o più discipline oggetto di valutazione curricolare;
- 2 insufficienze gravi (voto 4) accompagnate da 3 insufficienze lievi (voto 5);
- 4 o più insufficienze gravi (voto 4).

Voto di ammissione

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno alunno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti, **un voto di ammissione espresso in decimi**, senza utilizzare frazioni decimali sulla base dei seguenti elementi:

- 1. risultati conseguiti nelle diverse discipline:
- 2. valutazione del comportamento sulla base dei relativi criteri.

La delibera relativa alla non ammissione dell'alunno dovrà essere motivata riportando in modo dettagliato tutte le condizioni considerate.

Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Valutazione finale

Valutazione finale: deliberata dalla commissione, su proposta della sottocommissione; espressa con votazione in decimi (derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la valutazione)

Diploma conclusivo: conseguito dagli alunni che riporteranno una valutazione finale di almeno sei decimi.

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi potrà essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame.

Attribuzione della lode

- Il voto Dieci con Lode può essere proposto per:
- la media conseguita nei tre anni è superiore a nove decimi;
- l'impegno, la partecipazione e la collaborazione sono stati fattivi e costanti nel triennio;
- la prova orale unica ha avuto una valutazione pari ai dieci decimi;
- il colloquio d'esame è stato sostenuto con padronanza e con capacità di collegare gli argomenti in modo critico e riflessivo

La valutazione e gli esami di Stato degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

"L'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 62/2017 non introduce sostanziali novità nella valutazione periodica e finale delle alunne e degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, ai fini dell'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato, che viene effettuata secondo quanto previsto dagli articoli 2, 3, 5 e 6 del citato decreto, tenendo a riferimento, rispettivamente, il piano educativo individualizzato e il piano didattico personalizzato".

Pertanto, il Consiglio di classe delibererà l'ammissione, o non ammissione alla classe successiva e/o agli esami di stato degli alunni con certificazione esclusivamente <u>sulla base del raggiungimento o mancato raggiungimento degli obiettivi individuali stabiliti nei documenti di programmazione individualizzata, i quali costituiscono il progetto educativo dell'alunno, ovvero il PEI o il PDP.</u>

L'eventuale non ammissione alla classe successiva deve essere oggetto di adeguata e documentata condivisione in presenza di tutti i soggetti che concorrono alla definizione del PEI e/o del PDP.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO/ELABORATO

INDICATORI	DESCRITTORI	MISURATORI	PUNTI	
Originalità dei contenuti	Elaborato che, per impostazione e svolgimento, evidenzia dotidi originalità e creatività	3	/3	
	Elaborato organico e coerente, in cui la rielaborazione personale risulta parziale	2		
	Elaborato organico e coerente, in cui la rielaborazione personale risulta superficiale.	1		
Individuazione	Individuazione autonoma del tema e dei relativi collegamenti	3		
del tema/	Individuazione guidata del tema e dei relativi collegamenti	2	/3	
collegamenti	Individuazione suggerita del tema e dei relativi collegamenti	1		
Pertinenza con	Elaborazione completa e approfondita	8	/8	
l'argomento	Elaborazione completa, ma talvolta generica	7		
assegnato	Elaborazione generica, ma nel complesso appropriata	6		
	Elaborazione incompleta e/o imprecisa, inefficace	5		
Chiarezza espositiva	Il prodotto è eccellente dal punto di vista della corretta esecuzione: sono presenti i concetti ed i contenuti specifici.	8	/ 8	
-	Il prodotto è eseguito correttamente: sono presenti la maggior parte dei concetti e dei contenuti specifici.	7		
	Il prodotto è eseguito in modo sufficientemente corretto: è presente il concetto chiave e i concetti generali, mancano i concetti specifici.	6		
	Il prodotto è eseguito in modo non del tutto corretto: è presenteil concetto chiave, contenuti generali, i concetti specifici sono assenti o non validi.	5		
Esposizione orale	Esposizione chiara e completa, efficace, coinvolgente; il registro linguistico è adattato con sicurezza; il repertorio lessicale è esteso ed i termini sono specifici. I contenuti esposti rivelano capacità di ampliare i dati di partenza in modo critico, individuando inferenze e deduzioni.	8	/ 8	
	Esposizione chiara; il registro linguistico è adeguato; il repertorio lessicale è ampio. Rielabora le conoscenze acquisite, talvolta con apporti critici	7		
	Esposizione mnemonica; il registro linguistico è sufficientemente adeguato; repertorio lessicale semplice e conpochi termini specifici. Per rielaborare gli argomenti più complessi necessita di domande-stimolo.	6		
	Esposizione imprecisa, incompleta e/o generica; il registro linguistico è adattato solo su sollecitazione del docente; repertorio lessicale limitato. Necessita di domande-stimolo per rielaborare gli argomenti trattati.	5		
VALUTAZIONE	Valutazione	•	/ 30	

TABELLA DI CONVERSIONE PUNTEGGIO-VOTI

<18	18	20	21	23	24	26	27	28	29	30
5 6		7	7		8		9		10	



I.C."RITA LEVI-MONTALCINI"

SCUOLE INFANZIA "A. MAIRATI" - "A. FONTANA" - "A. MERINI" - "A. B. SABIN" - "FILO VERDE" - "ELVE FORTIS DE HIERONYMIS"
SCUOLE PRIMARIE "I. CALVINO" - "S. PERTINI" - "A. PERETTI" - "P. THOUAR" - "C. E. BUSCAGLIA"
SCUOLE SECONDARIE 1° GRADO "G. PAJETTA" - "SAN ROCCO

RUBRICA DI VALUTAZIONE PERCORSO TRIENNALE

Delibera 14 del 25.5.2020 aggiornata al 12.5.2021

ALUNNO	CLASSE

INDICATORI	DESCRITTORI	LIVELLO DI PADRONANZA	VALUTAZIONE	vото
	Gli obiettivi sono stati raggiunti in tutte le discipline in modo completo e organico. Le competenze acquisite vengono utilizzate e trasferite in contesti diversi in modo autonomo.	Avanzato	10-9	
APPRENDIMENTO	Gli obiettivi sono stati raggiunti in modo completo. Le competenze sono acquisite.	Intermedio	7-8	
	Gli obiettivi essenziali sono stati raggiunti. Sono state acquisite le competenze di base.	Base	6	
	Gli obiettivi minimi sono stati raggiunti. Le competenze di base richieste sono state raggiunte in parte.	Iniziale	5	
	DESCRITTORI	LIVELLO DI PADRONANZA	GIUDIZIO (indicare con un X il livello)	
	L'impegno è stato serio e approfondito. La partecipazione e la collaborazione sono state attive. Le regole comunitarie sono state rispettate e ottime sono state le relazioni con compagni e adulti.	Avanzato		
	L' impegno è stato serio e la partecipazione è stata attiva. Sono state rispettate le regole comunitarie e buone sono state le relazioni.	Intermedio		



I.C."RITA LEVI-MONTALCINI"

SCUOLE INFANZIA "A. MAIRATI" - "A. FONTANA" - "A. MERINI" - "A. B. SABIN" - "FILO VERDE" - "ELVE FORTIS DE HIERONYMIS"
SCUOLE PRIMARIE "I. CALVINO" - "S. PERTINI" - "A. PERETTI" - "P. THOUAR" - "C. E. BUSCAGLIA"
SCUOLE SECONDARIE 1° GRADO "G. PAJETTA" - "SAN ROCCO

COMPORTAMENTO	L'impegno e la partecipazione sono stati abbastanza regolari. Le regole e la vita di relazione sono state rispettate in modo accettabile.	Base	
	L'impegno è stato sollecitato e la partecipazione è risultata minima. Ci sono state difficoltà nel rispetto di regole e di relazioni positive	Iniziale	